



TRIBUNALE DI VOGHERA

RE 1/13  
acc 97

Il giudice del lavoro dr.ssa Giulia Dossi

letti gli atti e i documenti del procedimento ex art. 1, comma 48, legge 28 giugno 2012 n. 92, iscritto al n. 1 R.G.L. 2013, promosso da

\_\_\_\_\_ con il proc. dom. \_\_\_\_\_

- ricorrente -

\_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ con i procc. domm. \_\_\_\_\_

Voghera,  
- convenuta -

sciogliendo la riserva assunta in data 27 febbraio 2013;

OSSERVA:

- con ricorso ex art. 1, comma 48, legge 28 giugno 2012 n. 92, depositato in cancelleria il 3 gennaio 2013, \_\_\_\_\_ ha adito il Tribunale di Voghera, quale giudice del lavoro, esponendo di essere stato assunto da \_\_\_\_\_ in data 1 agosto 2011, con contratto a tempo indeterminato, qualifica di "investigatore elementare" e inquadramento al IV livello CCNL per i dipendenti di agenzie di sicurezza sussidiaria non armata e degli istituti investigativi;
- in data 4 aprile 2012 era stato eletto RSA - UGL;
- dal momento dell'assunzione sino all'1 aprile 2012 era stato adibito alla vigilanza antitaccheggio presso il punto vendita \_\_\_\_\_;
- la convenuta, in data 16 aprile 2012, aveva comunicato di non riconoscere la neo nominata RSA e la stessa organizzazione sindacale UGL, negando ad entrambe i diritti di informazione;
- nella medesima data la società aveva comunicato al ricorrente il trasferimento presso il punto vendita \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_;
- avverso il trasferimento l'organizzazione sindacale UGL aveva promosso azione ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300 avanti il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro;
- la controversia era stata conciliata e, come da accordi intercorsi tra le parti, il ricorrente era stato riammesso presso l'originario luogo di lavoro, ossia presso il punto vendita \_\_\_\_\_;
- in data 22 agosto 2012 \_\_\_\_\_ aveva mosso una contestazione disciplinare al ricorrente in ordine ad un episodio verificatosi il giorno precedente, che aveva coinvolto un cliente del punto vendita;
- il lavoratore aveva presentato oralmente le proprie giustificazioni in data 28 agosto 2012;

glu

- la società non aveva accolto le giustificazioni e, con lettera in data 1 settembre 2012, gli aveva intimato il licenziamento per giusta causa;
- il ricorrente aveva impugnato il licenziamento il 5 settembre 2012;
- tutto ciò esposto, \_\_\_\_\_ ha rassegnato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento ex art. 18, commi 4 e 7, legge 20 maggio 1970 n. 300 nuovo testo ovvero, in via gradata, ex art. 18, commi 5 e 7, e, per l'effetto, condannare la convenuta a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e nelle mansioni o in mansioni equivalenti, nonché a risarcire il danno da liquidarsi in misura pari alle retribuzioni globali di fatto di € 951,80 maturate dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione e comunque non meno di 12 mensilità di retribuzione, oltre alla regolarizzazione contributiva, con interessi legali e rivalutazione monetaria; ovvero, in via gradata, condannare la società al risarcimento del danno pari alle retribuzioni globali di fatto nella misura di 24 mensilità o comunque non meno di 12, con interessi e rivalutazione monetaria;
- costituendosi ritualmente in giudizio \_\_\_\_\_ ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, concludendo per il loro rigetto;
- le domande svolte da \_\_\_\_\_ sono parzialmente fondate e meritano accoglimento nei limiti di seguito esposti;
- il ricorrente è stato licenziato per giusta causa a seguito di contestazione disciplinare del seguente tenore: *"La presente per contestarLe il comportamento da Lei tenuto nella giornata del 21 agosto 2012. Abbiamo infatti appreso che ieri, durante il Suo turno di lavoro presso il punto vendita \_\_\_\_\_ Lei ha accusato di fronte a tutti, con toni accesi, un cliente del punto vendita di aver "rubato" un cd-rom e lo ha, sempre di fronte a tutti, trattenuto coattivamente, nonostante il cliente assicurasse con toni pacati la sua estraneità rispetto all'accaduto. Lei, invece di attenersi alla procedura e di chiamare tempestivamente il responsabile del punto vendita per coadiuvarlo nell'intervento circa il presunto furto del cd-rom, come impostole dal regolamento e dalla modulistica in uso, ha agito in prima persona conducendo il cliente con toni intimidatori negli uffici del punto vendita, giungendo addirittura a strattonarlo, affinché Le mostrasse il contenuto della borsa che, a Suo dire, conteneva l'oggetto "rubato". Dinanzi al diniego manifestato dal cliente di aprire la borsa, Lei lo ha ripetutamente accusato, con toni accesi, di essere un "ladro" e ha addirittura contattato i Carabinieri. All'arrivo di questi ultimi, il cliente ha rivelato di essere un sottufficiale della Guardia di Finanza e di aver rifiutato di aprire la borsa solo in quanto la stessa conteneva la sua pistola d'ordinanza. Ha inoltre affermato di aver cercato di spiegarLe tale situazione mentre si trovava nel punto vendita, ma di non esservi riuscito in quanto Lei glielo ha impedito. La borsa è stata poi mostrata ai Carabinieri ed è emerso che la stessa non conteneva alcun cd-rom "sottratto" al punto vendita. Il sottufficiale della Guardia di Finanza, a fronte del Suo comportamento e dei toni intimidatori da Lei utilizzati, ha manifestato la volontà di denunciarla per i reati che si configurano nell'accaduto e di denunciare anche la scrivente Società e la Committente \_\_\_\_\_." (cfr. lettera di contestazione allegata sub doc 7 fascicolo ricorrente);*
- è pacifico in causa, e riconosciuto dallo stesso \_\_\_\_\_, che nel pomeriggio del 21 agosto 2012, mentre si trovava in servizio presso il punto vendita \_\_\_\_\_

1, egli fermò all'uscita del punto vendita un cliente (successivamente individuato come \_\_\_\_\_), che riteneva avesse rubato un cd-rom; lo seguì fino all'esterno del punto vendita e lo invitò ad aprire il borsello che aveva con sé; al suo rifiuto, invitò il cliente a rientrare nel punto vendita e quindi a seguirlo nell'ufficio del responsabile del negozio; qui chiamò i Carabinieri e alla presenza di questi ultimi il cliente aprì il borsello e venne riscontrato che all'interno non vi era alcun cd-rom;

- il ricorrente effettuò una registrazione videofonografica dell'accaduto attraverso una microcamera inserita nel proprio orologio da polso;
- si ritiene che l'audiovideo, riversato su DVD ed allegato in atti *sub doc.* 14 fascicolo ricorrente, costituisca mezzo istruttorio ammissibile, in quanto la raccolta delle immagini ivi contenute (che coinvolgono, sia pur marginalmente, anche soggetti terzi) è funzionale a garantire la tutela giurisdizionale dei diritti del lavoratore e ciò appare conforme al disposto dell'art. 24 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (codice della *privacy*), a mente del quale può essere effettuato il trattamento dei dati personali senza il consenso dell'interessato "*per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento*";
- occorre peraltro considerare che, trattandosi di audiovideo ripreso non da telecamere fisse ma girato e montato dal ricorrente, non è affatto certo che esso riproduca integralmente la sequenza dei fatti;
- dalla visione del filmato emergono in modo chiaro alcune interruzioni nelle riprese; inoltre, non è dato sapere a partire da quale momento il ricorrente abbia iniziato la registrazione (le prime immagini mostrano una discussione già in atto tra quest'ultimo ed il cliente "fermato"); in diverse sequenze le immagini non raffigurano i soggetti coinvolti e non possono pertanto dare conto dei loro gesti (in particolare, nella sequenza in cui \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ rientrano nel punto vendita e sostano davanti al box informazioni, buona parte delle immagini raffigurano pavimento, soffitto e vari scorci del negozio, ma non i due uomini);
- tanto premesso, il video conferma la sequenza dei fatti come sopra ricostruita in base alle allegazioni delle parti: il ricorrente ferma un cliente dopo che questi è appena uscito dal punto vendita, lo invita ripetutamente a rientrare e ad aprire la borsa, alludendo al fatto di averlo visto gettare a terra l'involucro di un cd-rom contenente la placca antitaccheggio; afferma che in caso contrario chiamerà i Carabinieri; il cliente replica di non avere fatto nulla e di volersene andare;
- \_\_\_\_\_, sentito come teste, ha dichiarato al riguardo: "*mentre mi recavo all'uscita accanto alle casse, sono stato fermato da un ragazzo il quale mi ha chiesto, con fare arrogante, di dargli spiegazioni sul mio comportamento avuto all'interno negozio. Io ho risposto che non capivo che genere di spiegazioni volesse. Lui ha aggiunto che aveva trovato un pezzo di carta nel negozio, che secondo lui era l'involucro di un CD, che lui riteneva avessi rubato. Io gli ho detto che non avevo tempo da perdere e mi sono recato fuori dal negozio con lui che mi seguiva. Mi ha preso per un braccio e mi ha detto che lo dovevo seguire negli uffici all'interno; io ho risposto che non avevo tempo da perdere e che si stava sbagliando sicuramente; gli ho spiegato che non avevo preso poco proprio niente; questa cosa l'avevo già ripetuta molte volte. Io avevo con me borsello che il ricorrente mi chiese di aprire; io mi sono rifiutato perché all'interno avevo la pistola di ordinanza della Guardia di Finanza; non ho detto al ricorrente per quale ragione non volevo aprire il borsello. Fuori dal negozio c'erano le persone del bar che guardavano; il ricorrente mi ha appellato davanti a loro come*



*"ladro". Siccome io ero imbarazzato da questa situazione e mi vergognavo, siamo rientrati in negozio e davanti al box delle informazioni il ricorrente continuava ad accusarmi di avere rubato dei CD; era presente il personale del negozio addetto al box informazioni";*

- l'unica sostanziale difformità tra la registrazione videofonografica e le dichiarazioni del teste risiede nel fatto che nella prima il ricorrente non si rivolge a \_\_\_\_\_ appellandolo come "ladro"; occorre peraltro considerare che, come già osservato, la registrazione inizia a discussione già in corso e non può quindi escludersi che, prima dell'inizio delle riprese, il ricorrente abbia effettivamente pronunciato tale appellativo;
- il materiale videofonografico non è neppure idoneo a smentire l'affermazione del teste \_\_\_\_\_ secondo cui il ricorrente lo prese per un braccio mentre lo invitava a rientrare nel punto vendita e a seguirlo in ufficio (mentre \_\_\_\_\_ sostiene di non avere mai toccato il cliente); in questa sequenza, infatti, la videocamera inquadra i due soggetti solo a tratti, mentre buona parte delle immagini raffigura altro (pavimento, luci, soffitto, elettrodomestici e merce varia esposta alla vendita): non può dunque ritenersi che le parole del teste siano smentite dalle immagini, ben potendo il ricorrente aver effettivamente preso per un braccio \_\_\_\_\_ in un momento in cui la microcamera - azionata, si ricorda, dal ricorrente medesimo - non inquadrava i due;
- in ordine agli accadimenti successivi, vi è sostanziale convergenza tra quanto rappresentato nel video e quanto dichiarato dai testi escussi: il ricorrente, insieme al cliente "fermato" e al collega \_\_\_\_\_ (che si trovava in servizio presso le uscite del punto vendita) rientrarono in negozio e sostarono per qualche minuto davanti al box informazioni in attesa del responsabile; poiché quest'ultimo non arrivava i tre si recarono nel suo ufficio al piano superiore; \_\_\_\_\_ invitò ripetutamente \_\_\_\_\_ a seguirlo in ufficio e questi disse che acconsentiva solo per porre fine alla brutta figura che il ricorrente gli stava facendo fare davanti a tutti; in ufficio il ricorrente riferì al responsabile del punto vendita, \_\_\_\_\_, di avere visto il cliente buttare a terra l'involucro di un cd; \_\_\_\_\_ disse di non avere fatto nulla; il ricorrente lo invitò nuovamente ad aprire il borsello e al suo rifiuto, dopo essersi consultato con \_\_\_\_\_ telefonò ai Carabinieri;
- in proposito \_\_\_\_\_ ha dichiarato: *"ho seguito il ricorrente negli uffici; dietro di me c'era un altro ragazzo che era addetto al controllo delle uscite; io ho chiesto di parlare con il responsabile del negozio. È arrivato un signore il quale mi ha detto di essere il responsabile, perché il titolare del negozio era assente; io ho riferito a questa persona che cosa era successo; lui non mi ha detto niente, l'ho sentito parlare con \_\_\_\_\_ ricordo che hanno parlato di Carabinieri; anche in precedenza il ricorrente mi diceva che se non avessi aperto il borsello lui avrebbe chiamato i carabinieri Questa cosa ha ripetuto anche davanti al responsabile del negozio; quest'ultimo ha appoggiato l'idea di chiamare i carabinieri. Io ho detto al ricorrente che potevo essere anche essere un pubblico ufficiale e lui mi ha risposto che lui era un poliziotto privato e non gli importava della mia qualifica. Il ricorrente ha chiamato personalmente i carabinieri i quali sono arrivati dopo circa 10 minuti";*
- \_\_\_\_\_ ha poi riferito: *"il ricorrente mi ha chiesto di seguire lui e questa persona per dargli un supporto; siamo andati davanti al box informazioni che si trova all'ingresso del negozio. Il ricorrente chiedeva alla persona di aprire il borsello e di tirare fuori quello che aveva all'interno; mi pare che disse di tirare fuori quello che aveva preso; ricordo che il ricorrente disse che aveva visto*



quella persona buttare via una carta, che lo aveva visto commettere un reato, che aveva dei testimoni e che era inutile che continuasse a mentire perché altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri. La persona diceva che non aveva fatto niente, che non aveva motivo di fermarsi lì e diceva al ricorrente di lasciarlo andare perché oltretutto gli stava facendo fare una brutta figura. Il ricorrente invitava la persona a seguirlo in ufficio; siccome era molto insistente la persona lo ha seguito in ufficio al piano di sopra. La ragazza addetta al box aveva chiamato il responsabile, non so su richiesta di chi; quest'ultimo non arrivava; l'abbiamo aspettato due minuti e poi siamo saliti tutti e tre in ufficio. In ufficio abbiamo trovato il responsabile, signor \_\_\_\_\_ il ricorrente gli ha illustrato che cosa era accaduto dicendo che aveva visto la persona lì presente gettare via la carta di un CD; ha detto che andava in negozio per prendere l'involucro vuoto; è effettivamente sceso in negozio ed è tornato senza niente. Il ricorrente diceva che avrebbe chiamato i carabinieri; non ricordo se l'abbia detto anche \_\_\_\_\_, il ricorrente continuava a chiedere alla persona di aprire la borsa. Questa persona ha risposto che non aveva intenzione di farlo e ha ribattuto al ricorrente di aprire lui la propria borsa; cosa che il ricorrente ha fatto mostrando quello che aveva all'interno (guanti di pelle). Poi il ricorrente ha chiamato i carabinieri”;

- \_\_\_\_\_ a sua volta ha riferito: “il giorno 21 agosto 2012 il ricorrente, che era l'addetto alla sicurezza, ha condotto nel mio ufficio nel primo pomeriggio un uomo dicendomi che l'aveva visto occultare un CD, mentre si trovava nella sala TV. [...] Io come da prassi gli ho chiesto di fornirci le generalità; lui si è rifiutato; gli ho chiesto se poteva aprire il borsello che aveva con sé e anche in questo caso si è rifiutato. Io quindi gli ho detto che avremmo chiamato i carabinieri. Lui ha detto di procedere pure. Io non gli ho chiesto che cosa fosse accaduto; lui non mi ha detto nulla spontaneamente. Io quindi ho detto ai dipendenti di \_\_\_\_\_ di chiamare i carabinieri come da prassi; la prassi è che vengano chiamati i carabinieri di Casteggio. Non ricordo se ho parlato con il ricorrente di chiamare i carabinieri, né ricordo se lui abbia telefonato. Mentre uscivo dall'ufficio in cui si trovavano la persona “fermata” e il ricorrente ho detto a qualche dipendente \_\_\_\_\_ (non ricordo chi fosse) di chiamare i Carabinieri”;
- alla presenza dei Carabinieri, \_\_\_\_\_; si qualificò come militare della Guardia di Finanza e aprì il proprio borsello; venne riscontrato che esso non conteneva alcun cd né relativo involucro; venne anche accertato che l'involucro di cellophane, che il ricorrente aveva raccolto e che asseriva essere stato gettato a terra da \_\_\_\_\_ apparteneva ad un cd regolarmente venduto (cfr. relazione di servizio acquisita agli atti in data 1 marzo 2013 e testimonianza del Brigadiere \_\_\_\_\_, in servizio presso la Compagnia di Voghera);
- secondo quanto riferito dal teste \_\_\_\_\_ “le direttive impartite dall'azienda sono che se l'operatore ha soltanto il dubbio e non la certezza che un cliente abbia preso qualcosa, non deve fare niente o eventualmente informare il responsabile. Se vede qualcuno commettere un furto, deve immediatamente avvisare il responsabile del punto vendita o il direttore; è quest'ultimo che eventualmente decide di fermare la persona. Noi non dobbiamo fermare nessuno prima dell'arrivo del responsabile o direttore del negozio”;
- concordi sono le dichiarazioni di \_\_\_\_\_ (dipendente di \_\_\_\_\_ dal 2004 nel ruolo di capo area), la quale ha riferito che l'investigatore elementare (qualifica rivestita dal ricorrente) “se nota qualcosa di anomalo (di cui deve avere certezza) comunica con il collega che sta all'esterno,

a presidio dell'uscita del punto vendita, e descrive i dettagli della persona sospetta e racconta quello che è accaduto; il collega riferisce al responsabile del punto vendita o al direttore. Quest'ultimo di solito, si avvicina alle uscite, attende fuori dal punto vendita l'arrivo della persona sospetta e interviene contestandole il reato commesso; nel frattempo viene raggiunto dall'operatore che ha osservato i fatti. È il responsabile o direttore del punto vendita che prende ogni decisione in merito, se denunciare la persona, chiamare le forze dell'ordine, chiedere il pagamento del prezzo o semplicemente recuperare la merce e lasciarla andare. Ho illustrato al ricorrente le mansioni e le modalità di svolgimento delle stesse durante l'affiancamento che dura una o due giornate, per l'intera durata del servizio che in genere è di sei ore. I nostri operatori, senza l'intervento del responsabile del negozio, non devono prendere nessuna iniziativa”;

- le “norme esplicative sulla modalità di esecuzione del servizio di investigazione e di osservazione in funzione antitaccheggio”, adottate dalla convenuta (allegate sub doc. 8 del relativo fascicolo), dispongono che “l'investigatore dopo aver individuato le modalità della possibile sottrazione ed il suo potenziale autore, deve segnalarlo di norma al responsabile del punto vendita, per la verifica della regolarizzazione del pagamento della merce ed eventuale contestazione” e fanno espresso divieto di “perquisire parzialmente o totalmente le persone e le loro borse”;
- può ritenersi provato che \_\_\_\_\_ (il quale operava da circa un anno alle dipendenze della convenuta con mansioni di “investigatore elementare”) fosse a conoscenza di tali norme, alla luce dell'addestramento ricevuto ed in particolare delle dichiarazioni della teste \_\_\_\_\_, la quale ha riferito: “ho esaminato insieme al ricorrente le norme esplicative di cui al doc. 8 fascicolo convenuta; credo di avergli anche consegnato una copia del documento. Una copia del documento è conservata nella cassettiera che si trova nell'ufficio del direttore del punto vendita, che ci ha concesso uno spazio a cui gli operatori possono accedere liberamente”;
- alla luce delle risultanze dell'istruttoria sommaria espletata, come sopra illustrate, si ritiene che il nucleo essenziale dei fatti contestati al ricorrente sia stato provato;
- il quadro probatorio conferma che il lavoratore agì in difformità dalle direttive aziendali e tenne un comportamento non consono e non autorizzato nei confronti di un cliente del punto vendita \_\_\_\_\_, che egli aveva erroneamente ritenuto responsabile di furto;
- ciò premesso, all'esito delle verifiche istruttorie compiute si ritiene che le condotte addebitate al lavoratore siano connotate da minor gravità rispetto a quanto valutato dal datore di lavoro in sede di procedimento disciplinare;
- in primo luogo non sembra che il ricorrente sia giunto a “strattonare” il cliente affinché gli mostrasse il contenuto della borsa, né che lo abbia “trattenuto coattivamente”: lo stesso \_\_\_\_\_ si è limitato a dichiarare che \_\_\_\_\_ lo aveva “preso per un braccio”, senza fare cenno a strattoni, ed ha affermato di avere seguito il ricorrente in ufficio non perché costretto con la forza, ma per porre fine alla discussione che si stava svolgendo nel negozio, di fronte a clienti e personale;
- sotto ulteriore profilo, se è pur vero che il ricorrente ha agito di propria iniziativa nel fermare il cliente sospettato di furto, senza aver previamente consultato il responsabile del negozio, è anche vero che subito dopo egli ha riferito l'accaduto a quest'ultimo, il quale ne ha sostanzialmente avallato l'operato: anche \_\_\_\_\_, come già aveva fatto \_\_\_\_\_, chiese a \_\_\_\_\_ di aprire la borsa e, a fronte del

suo rifiuto, gli disse che sarebbero stati chiamati i Carabinieri, come poi in effetti accadde;

- poco importa, a tale riguardo, se \_\_\_\_\_ abbia incaricato \_\_\_\_\_ o un dipendente di \_\_\_\_\_ di effettuare materialmente la telefonata ai Carabinieri: ciò che rileva è che, in ogni caso, i due condivisero la decisione di rivolgersi alle forze dell'ordine;
- infine, nel valutare la gravità della condotta del lavoratore, deve considerarsi l'atteggiamento scarsamente collaborativo del cliente fermato (il quale, per sua stessa ammissione, non chiari al ricorrente, né al responsabile del punto vendita, per quale motivo si rifiutava di aprire la borsa, ossia, come illustrato successivamente ai Carabinieri, perché vi custodiva la pistola di ordinanza) e il fatto che, una volta accertato che la borsa di \_\_\_\_\_ non conteneva merce sottratta al punto vendita, \_\_\_\_\_ riconobbe il proprio errore e si scusò con l'interessato, come riconosciuto da quest'ultimo e confermato dal Brigadiere \_\_\_\_\_ nella propria testimonianza e nella relazione di servizio acquisita agli atti;
- alla luce degli elementi di fatto sopra evidenziati, si ritiene che le mancanze commesse dal ricorrente non rivestano gravità tale da determinare una lesione irrimediabile del vincolo fiduciario e che, pertanto, non sussistono gli estremi della giusta causa di licenziamento addotta dal datore di lavoro;
- i fatti contestati non possono peraltro ritenersi insussistenti, avendo al contrario trovato riscontro, quanto al loro nucleo essenziale e determinante, nelle risultanze dell'istruttoria sommaria;
- non si tratta di fatti per i quali la contrattazione collettiva prevede l'applicazione di sanzioni conservative: le condotte accertate non sono, infatti, riconducibili ad alcuna delle fattispecie di illecito tipizzate dall'art. 64 del CCNL applicato (allegato *sub* doc. 11 fascicolo ricorrente);
- ciò esclude che possa trovare applicazione l'art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 28 giugno 2012 n. 92;
- il licenziamento non può neppure ritenersi discriminatorio, non essendovi elementi per affermare che esso trovi ragione determinante in uno dei fattori di cui agli artt. 4 legge 15 luglio 1966 n. 604 e 15 legge 20 maggio 1970 n. 300, né che sia stato determinato in maniera esclusiva da motivo di ritorsione o di rappresaglia;
- è perciò esclusa anche l'applicazione dell'art. 18, comma 1, legge 20 maggio 1970 n. 300;
- trova invece applicazione il comma 5 di tale articolo, venendo in rilievo una delle "altre ipotesi" di insussistenza della giusta causa addotta dal datore di lavoro, costituita dal non essere le mancanze addebitate di gravità tale da giustificare il recesso;
- ai sensi di tale norma deve essere accertato l'effetto risolutivo del rapporto a decorrere dalla data del licenziamento (1 settembre 2012) e la convenuta deve essere condannata a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria omnicomprensiva, da determinarsi secondo i parametri fissati dalla norma stessa;
- nel caso di specie, detta indennità deve essere liquidata nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di € 981,80 (€ 878,58 x 13:12 come da prospetti paga allegati *sub* doc. 10 fascicolo ricorrente), tenuto conto della durata piuttosto breve del rapporto di lavoro (circa un anno) e del comportamento tenuto dal lavoratore nella vicenda esaminata, che, seppur



inidoneo a giustificare il licenziamento, integra pur sempre violazione delle disposizioni aziendali relative all'espletamento del servizio;

- tenuto conto che *in limine litis* la società ha offerto, a titolo conciliativo, una somma pari all'ammontare dell'indennità risarcitoria liquidata in questa sede e che il ricorrente ha rifiutato detta offerta, si ritengono sussistere i presupposti ex art. 92 c.p.c. per compensare tra le parti le spese di lite nella misura di metà; le ulteriori spese sono regolate secondo il criterio della soccombenza e, pertanto, poste a carico di parte convenuta, secondo gli importi liquidati in dispositivo.

**P.Q.M.**

visto l'art. 18, comma 5, legge 20 maggio 1970 n. 300, come novellato dalla legge 28 giugno 2012 n. 92,

**DICHIARA**

risolto il rapporto di lavoro tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_  
con effetto dall'1 settembre 2012;

**CONDANNA**

la società convenuta a corrispondere al ricorrente un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (sulla base dell'importo mensile di € 981,80) con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al saldo;

**CONDANNA**

la società convenuta a rifondere al ricorrente metà delle spese di lite, che, in tale proporzione, liquida in € 800,00, oltre oneri di legge, dichiarandole compensate per la restante metà.

Si comunichi.

Voghera, 14 marzo 2013

Il giudice  
Giulia Dossi

*Giulia Dossi*

TRIBUNALE DI VOGHERA  
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Voghera, il 15 MAR 2013

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
D. TAMBUSSI

